

MODULO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO

NUMERO CONTRATTO

MPF25A/

Il cliente, di seguito identificato, propone per adesione ad ALPHASTAR un contratto per la fornitura di energia elettrica alle condizioni contenute nel presente modulo di adesione e relative schede di riepilogo allo stesso allegate e nelle condizioni generali di fornitura di seguito riportate.

DATI CLIENTE		LE PARTI EVIDENZIATE SONO DA RITENERSI OBBLIGATORIE	
NOME E COGNOME		CODICE FISCALE	
RAZIONE SOCIALE		LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE DITTA		PARTITA IVA	
RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA,PIAZZA,CORSO)		NUMERO	
CAP	LOCALITÀ	PROV.	
TELEFONO *		REFERENTE	
E-MAIL *		P.E.C. *	
SITO WEB		NOME INSEGNA	
		SETTORE MERCEOLOGICO	

* Il cliente dichiara ed accetta che i recapiti soprariportati (o quelli, anche diversi, successivamente comunicati in corso del rapporto) potranno essere utilizzati da Alphastar per inoltrare su supporto durevole e tramite sistema di recapito certificato e/o qualificato, qualsiasi eventuale e futura comunicazione inerente al presente contratto, nel rispetto della regolazione vigente. L'indirizzo PEC potrà essere reperito da Alphastar anche su banche dati ufficiali.

LUOGO, DATA E ORA

TIMBRO E FIRMA

IL CLIENTE (nome e cognome)

MODALITÀ INVIO BOLLETTA ☐ POSTA ☐ E-MAIL

TIPO E N. DOCUMENTO (ALLEGARE COPIA)

SCADENZA

SEDE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

INDIRIZZO (VIA,PIAZZA,CORSO)	N.	CAP	LOC.	PROV.
REMI	MATR.CONT.			
CODICE PDR				
CLASSE DI PRELIEVO ☐ 5 giorni ☐ 6 giorni ☐ 7 giorni DISTRIBUTORE				
TIPO USO ☐ riscaldamento ☐ uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria ☐ riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria ☐ uso condizionamento ☐ uso condizionamento + riscaldamento ☐ uso tecnologico (artigianale-industriale) ☐ uso tecnologico + riscaldamento				

VOL ANNUO MC

allegare copia bolletta cliente

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

Ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 302/2016/R/com e s.m.i., conferisco ad ALPHASTAR apposita procura a recedere, per mio conto ed in mio nome, dal contratto con l'attuale Fornitore, autorizzando ALPHASTAR ad effettuare lo Switching tramite l'invio al SII dei dati necessari alla procedura medesima. Ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di fornitura conferisco, altresì, ad ALPHASTAR, per l'intera durata del contratto, mandato senza rappresentanza, per la stipula del contratto di Dispacciamento dell'energia elettrica con il Gestore della Rete e del contratto di Trasporto relativo al POD e/o PDR con il Distributore Elettrico e/o del Gas.

FIRMA DEL CLIENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

(ADDEBITO AUTOMATICO S.E.P.A.)

☐ S.D.D. ☐ BOLLETTINO POSTALE ☐ BONIFICO BANCARIO

BANCA	AGENZIA	TEL.	REFERENTE
COD. IBAN			

FIRMATARIO DEL CONTO (obbligatorio)

COD. FISC. (firmatario del c/c - obbligatorio)

CODICE DEL CREDITORE IT 620010000002575910415 RIFERIMENTO MANDATO (CODICE FISCALE CLIENTE) B355V4

In caso di scelta dell'opzione di sola integrazione GAS e di una modalità di pagamento differente da quella precedentemente sottoscritta, ALPHASTAR si riserva la facoltà di scegliere nell'unica bolletta la modalità di pagamento tra le due. Il debitore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del Creditore [firma restando la valuta originaria concordata], tutti gli ordini di incasso elettronici provenienti dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportata, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. Il Cliente, consumatore persona fisica ovvero non titolare di P.IVA, ha diritto di revocare il singolo addebito diretto S.D.D. CORE entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. CORE autorizzato entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del debitore; mentre il Cliente non consumatore titolare di P.IVA ha diritto di revocare il singolo addebito S.D.D. B2B entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, ma non può chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. B2B autorizzato entro la data di scadenza. Ogni Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte del presente contratto.

LUOGO E DATA

FIRMA SOTTOSCRITTORE (firmatario del c/c)

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente dichiara di essere consapevole della possibilità di richiedere l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento e che quest'ultimo non potrà più essere esercitato una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di adeguamento della fornitura, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Il Cliente è altresì consapevole che la richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso la perdita del diritto di ripensamento ma che, qualora sia esercitato in un momento in cui sia ancora possibile impedire l'attivazione della fornitura, ALPHASTAR potrà chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento l'attivazione della fornitura non possa più essere impedita, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. In conseguenza, il Cliente:

- ☐ chiede espressamente ad ALPHASTAR l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento
☐ non autorizza ALPHASTAR a richiedere l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento

LUOGO, DATA E ORA

TIMBRO E FIRMA

IL CLIENTE (nome e cognome)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Se hai ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita unitamente alla documentazione contrattuale, e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali o per proporre l'acquisizione dei servizi del Titolare mediante: e-mail, sms, contatto telefonico con o senza operatore e posta ordinaria ☐ Sì, presto il consenso / ☐ No, non presto il consenso

LUOGO, DATA E ORA

TIMBRO E FIRMA

IL CLIENTE (nome e cognome)

DATI AGENTE

COMPILATO DA (nome e cognome)

AGENTE/AGENZIA	TEL. (AGENTE)	COD. AGENTE
----------------	---------------	-------------

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA

REQUISITI

L'offerta "**PLACET FISSA GAS ALTRI USI**" è destinata esclusivamente ai clienti finali non domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettere c) e d), del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. Sono esclusi: i clienti multisito qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti e i clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. L'offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile. Il contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del presente Contratto.

PREZZO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AL CLIENTE

L'offerta prevede un prezzo composto da una componente P_{FIX} applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in €/anno/PDP, ed una componente P_{VOL} applicata ai consumi ed espressa in €/smc. Le componenti del prezzo P_{FIX} e P_{VOL} sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all'art. 7 CGF).

PREZZO COMPONENTE P_{FIX}	241,8000	€/ANNO/PDP
PREZZO COMPONENTE P_{VOL}	1,2200	€/SMC

I prezzi delle componenti P_{FIX} e P_{VOL} sono IVA e imposte escluse.

La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 84% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente tipo¹.

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati da ALPHASTAR il prezzo della componente P_{FIX} ed il prezzo della componente P_{VOL} come stabilito all'articolo 9 delle CGF.

Sono, altresì, a carico del Cliente, tramite applicazione in bolletta, i corrispettivi per la spesa per il trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema.

In particolare, la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall'ARERA, ai sensi del TIVG; le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.

E' prevista l'applicazione degli ulteriori oneri, del relativo ambito tariffario, nella misura prevista dall'ARERA e di volta in volta aggiornati.

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 13,36% e la spesa per gli oneri di sistema circa il 2,64% della spesa complessiva del cliente tipo¹. Le incidenze percentuali dei corrispettivi sopra riportate sono calcolate come valori medi dei sei ambiti tariffari italiani.

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.

Qualora il Cliente scelga come modalità di pagamento l'addebito automatico diretto in conto corrente SDD (Sepa Core Direct Debit) e come modalità di ricezione della bolletta quella elettronica, il Cliente beneficerà di uno sconto pari a quanto previsto all'articolo 10.7 delle CGF.

¹ Cliente tipo: cliente altri usi con consumi annui pari a 5.000 Smc, IVA e imposte escluse.

Si specifica che la presente offerta contrattuale recepisce integralmente la disciplina delle offerte PLACET di cui alla Delibera 555/2017/R/com.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura allegate al presente contratto: 7 - Attivazione della fornitura; 9 - Durata del contratto, rinnovo e recesso; 12 - Garanzia a carico del Cliente; 14 - Inadempimento del Cliente; 19 - Clausola risolutiva espressa; 25 - Legge applicabile e Foro competente.

Il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente tutte le parti del presente Contratto.

Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il "cliente finale" e l' "informativa privacy ai clienti finali" contenute nel presente contratto e le schede di confrontabilità della spesa. Tutto quanto sopra, è da considerarsi parte integrante del Modulo di Adesione (Contratto) di fornitura e specifica le condizioni di fornitura del gas e dei servizi ad essa associati. Con la sottoscrizione del presente modulo, il CLIENTE dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni preliminari alla conclusione

del contratto, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A alla deliberazione 4262/2020/R/com e s.m.i, con particolare riferimento alla Scheda sintetica ed alla Scheda di confrontabilità della spesa di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 al suddetto Codice applicabile all'offerta proposta. Letto approvato e sottoscritto.

LUOGO, DATA E ORA

IL CLIENTE (nome e cognome)

TIMBRO E FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART.1 - DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Bolletta: è il documento oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Bolletta di chiusura: è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente; Bolletta di periodo: è la bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente; Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/crm, come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche – con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico; Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di gas naturale che svolgono attività di servizio pubblico; Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione dell'ARERA 28 giugno 2018, 366/2018/R/crm, come successivamente modificato e integrato; Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi cui a standard metri cubi (Smc); Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, come successivamente modificato e integrato, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET; b) modulistica recante le condizioni generali di fornitura; c) modulistica recante le condizioni economiche; d) scheda sintetica di cui all'Allegato I del Codice di condotta commerciale recante le informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui all'articolo 9, comma 91 del Codice di condotta commerciale; e) modulo per la presentazione dei reclami; f) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; g) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del Contratto; h) la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto; Fornitore di ultima istanza (FUI): è il fornitore di ultima istanza individuato/ per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura; Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale; Offerta PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 luglio 2017, 555/2017/R/crm, come successivamente modificato e integrato; Parti: sono il Cliente e il Fornitore; Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente; RQDC: è la vigente Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas; Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore; Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un'indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a Bollette che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/crm, come successivamente modificata e integrata; Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra questi supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti; Switching: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione; TICO: è il vigente Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; TIF: è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMC: è il vigente Testo integrato morosità gas; TIQV: è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; TIVG: è il vigente Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.ara.it.

ART.2 - OGGETTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti condizioni generali di fornitura e le condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET. 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto. 2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'erogante il servizio di default che in precedenza serviva il Cliente. 2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6. 2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. 2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore. 3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del Contratto, il Fornitore invia ai Clienti finali, a eccezione di coloro che svolgono attività di servizio pubblico, una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma. 3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente finale. 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a f)g) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 3.6 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

ART.4 - PROCURA A RECEDERE

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza ad Alphastar perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. 4.2 Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART.5 - REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) la data di attivazione del servizio di default; g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura; 5.2 Qualora il Fornitore intendesse esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. 5.3 Superato il termine di cui al comma 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia. 5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o al punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

ART.6 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE

6.1 Per le offerte di gas naturale ai fini dell'Articolo 2 il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. Il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza. 6.2 Il Cliente si

impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. 6.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

ART.7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

7.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella lettera di benvenuto. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima Bolletta emessa dal Fornitore. 7.3 Dove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

ART.8 - CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto

ART.9 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

9.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. 9.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura. 9.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 9.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente finale, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. 9.4 La comunicazione di cui al precedente comma 9.3 avrà contenuto vincolato e non potrà essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto. 9.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 9.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il Fornitore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0. 9.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 9.3 e 9.4 e qualora il prezzo di cui al comma 9.1 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro. 9.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte. 9.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. 9.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. 9.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: inviando un'apposita comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec in cui dovrà indicare il codice cliente, il codice Pod, le generalità del titolare della fornitura e, in maniera chiara, che il recesso non è esercitato per il fine di cambiare fornitore. 9.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente. 9.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

ART.10 - FATTURAZIONE

Disposizioni generali 10.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in Bolletta con l'ordine indicato al comma 10.18. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 10.2 Il Cliente, titolare di un Punto di fornitura non dotato di smart meter, ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta dal Fornitore. Il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter ha la facoltà di comunicare l'autolettura qualora siano emesse consecutivamente Bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati nella Tabella 3 del TIF. 10.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la Bolletta redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: tramite mail all'indirizzo servizioclienti@alphastar.it 10.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della Bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.alphastar.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi presenti nella Bolletta; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" inviando una richiesta all'indirizzo servizioclienti@alphastar.it 10.5 La Bolletta e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato dematerializzato tramite mail all'indirizzo dallo stesso fornito, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo. 10.6 Al Cliente che non richiede la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in Bolletta. 10.7 Il livello dello sconto di cui al comma 10.7 è pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno. 10.8 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 10.7 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0. 10.9 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a Seuro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella Bolletta successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della Bolletta ovvero congiuntamente alla stessa. 10.10 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della Bolletta. 10.11 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a Bollette emesse e non pagate all'esercente il servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante. 10.12 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui a gratuita, sono le seguenti: bollettino postale, bonifico bancario, addebito SDD. Tali modalità sono indicate in Bolletta. In nessun caso sono previsti addebiti in Bolletta di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. 10.13 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in Bolletta, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta - e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, o dei dati di autolettura comunicati dal Cliente stesso. 10.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Emissione della Bolletta di periodo

10.15 La frequenza di fatturazione per i Clienti del settore del gas naturale è la seguente:

Tipologia di Clienti

Fino a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale
Superiore a 500 e fino a 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

10.16 La Bolletta di periodo è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Bolletta di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima Bolletta utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 10.17 Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità: a) mezzo mail all'indirizzo indicato dal cliente ovvero tramite comunicazione scritta all'indirizzo dallo stesso fornito in fase contrattuale. 10.18 In caso di mancata raccolta della lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per sei mesi consecutivi, il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter, con consumo annuo fino a 500 Smc, ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro. 10.19 In caso di mancata raccolta della lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per tre mesi consecutivi, il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter, con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5000 Smc, ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro.

Emissione della Bolletta di chiusura

10.20 La Bolletta di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di Bollette in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito. 10.21 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 10.20, il Fornitore riconosce, nella medesima Bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la Bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci)

giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma10.20; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma10.20. 10.22 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ART. 11 – RATEIZZAZIONE

11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della Bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i. per i Clienti per i quali la periodicità di emissione della Bolletta non è mensile qualora la Bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell'addebito più elevato presente nelle Bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito presente nella Bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti presenti nelle Bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della Bolletta indicata all'articolo 10; v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di emissione di Bollette contenenti importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere. 11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della Bolletta, secondo le modalità indicate nella Bolletta. 11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i., ii. e iii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della Bolletta e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto v., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della Bolletta, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Bolletta e di inviare separatamente da questi ultimi; - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla Bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.uribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta. 11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informare il Cliente nella Bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

ART. 12 – GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 12.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA e riportato nelle seguenti tabelle:

Clienti gas					
Consumo annuo (Smc/anno)					
	<500	Fino a 1500	Fino a 2500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

12.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due Bollette, anche non consecutive, nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta; b) il Cliente finale non abbia pagato il Deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una Bolletta nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta. 12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente. 12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima Bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione. 12.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituire con addebito nella prima Bolletta utile. 12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla Bolletta di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

ART.13 – INTERESSI DI MORA

13.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella Bolletta, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali. 13.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le Bollette relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le Bollette relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 13.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della Bolletta. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ART. 14 – INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

14.1 In caso di ritardo o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.16, trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla scadenza della Bolletta, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l'indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 14.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. 14.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha accettato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA o definito nel prezzario del Distributore. 14.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 24 relativo alle comunicazioni. 14.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di risoluzione contrattuale. 14.8 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 14.9 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default. 14.10 Nel caso cui al precedente comma 14.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: a) copia delle Bollette non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente; d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima Bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 14.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disallmentare il Punto di fornitura. 14.12 In caso di ritardo o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disallmentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrattuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza. 14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, il Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in Bolletta come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART.15 PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, sudenti e voltore, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG. 15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente

tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa. 15.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ART.16 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

16.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas. 16.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. 16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART.17 – FORZA MAGGIORE

17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ART.18 – RESPONSABILITÀ

18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore. 18.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: (A) cessazione o messa in liquidazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; (B) fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Cliente; (C) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc.); (D) mancata comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del presente contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero.

ART.20 – LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

20.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto. 20.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scrivibile all'indirizzo www.alphastar.it. 20.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente, di cui al TIQV. 20.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); codice alfanumerico identificativo del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ART. 21 – ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

21.1 Il Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi: a) i Clienti finali dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in Bolletta); b) i consumatori di gas naturale per autorizzazione. 21.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.era.it. 21.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

ART. 22 – INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

22.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura. 22.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO

23.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2598 del Codice Civile. 23.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ART. 24 – COMUNICAZIONI

24.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: per l'invio di reclami utilizzare la mail ufficiogale@alphastar.it oppure la pec contenziosi.alphastar@pec.net. In alternativa è possibile inviare comunicazioni a mezzo raccomandata a/r indirizzata ad Alphastar S.r.l., Via Spartaco Lavagnini n. 20, 50129 Firenze, o a mezzo fax al numero 055.0984415.

24.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in Bolletta.

24.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 26 – RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

26.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto entro 40 (quaranta) giorni dall'invio dello stesso o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso gli organismi ADR iscritti nell'Elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare. 26.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 27 – DATI PERSONALI

27.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.